

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	A1	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	4,7	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	5,2	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	5,0	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	5,6	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	4,5	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	4,3	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,5	2,2	3,6	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,6	1,1	3,0	—
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

Allegato 1

Definizione del parametro di variazione del costo medio della caloria per la produzione termoelettrica

Il prezzo del paniere di combustibili fossili è determinato, per ogni mese, come media ponderata di tre indici di mercato, uno per il carbone (P_{carbone}), uno per gli oli combustibili (P_{oli}) ed uno per il gas naturale ($P_{\text{gas naturale}}$). Il prezzo del paniere è calcolato come segue:

$$P = 0,1672 \times P_{\text{carbone}} + 0,6045 \times P_{\text{oli}} + 0,2283 \times P_{\text{gas naturale}},$$

dove P è il prezzo del paniere espresso in lire/Mcal; P_{carbone} , P_{oli} e $P_{\text{gas naturale}}$ sono gli indici espressi in lire/Mcal rispettivamente per il carbone, l'olio combustibile ed il gas naturale definiti come di seguito.

Indice carbone

La formula per il calcolo dell'indice P_{carbone} è la seguente:

$$P_{\text{carbone}} = (P_{\text{CIF}} + T_{\text{carbone}})/6,3,$$

dove 6,3 è il potere calorifico assunto come riferimento per il carbone espresso in Mcal/kg; P_{CIF} è il prezzo medio CIF espresso in lire/kg; T_{carbone} è il costo di posizionamento franco centrale per il carbone, assunto pari a 14,1 lire/kg. (*)

Il prezzo P_{CIF} viene calcolato come:

$$P_{\text{CIF}} = (P_{\text{FOB}} + P_{\text{nolo}}) \times E / 1000,$$

dove P_{FOB} è il prezzo medio FOB espresso in US\$/t; P_{nolo} è il prezzo medio del nolo assunto pari a 9,96 US\$/t; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US\$.

Il prezzo P_{FOB} è la media ponderata delle quotazioni dei prezzi FOB del carbone proveniente da diversi paesi, indicate su *Coal Week International*.

Il prezzo P_{FOB} è calcolato come:

$$P_{\text{FOB}} = 0,518 \times P_{\text{FOB}}^{\text{USA}} + 0,292 \times P_{\text{FOB}}^{\text{SA}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}} + 0,082 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Col}} + 0,022 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}},$$

dove $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{SA}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}}$, $P_{\text{FOB}}^{\text{Col}}$ e $P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$ sono i prezzi FOB espressi in US\$/t per il carbone proveniente rispettivamente da Stati Uniti, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela.

(*) Come modificato dalla delibera 93/97 adottata il 28 agosto 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997).

Idice olio combustibile

La formula per il calcolo dell'indice P_{oli} è la seguente:

$$P_{oli} = ((0,80 \times P_{BTZ} \times K + 0,20 \times C_{STZ} \times P_{STZ}) \times E/1.000 + T_{oli} + A)/9,8,$$

dove 9,8 è il potere calorifico assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg; K è un parametro, che esprime il rapporto tra quotazioni CIF Italia e quotazioni CIF NWE, assunto pari a 1,04; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in lire/US\$; T_{oli} è il costo del posizionamento franco centrale per gli oli combustibili, assunto pari a 10,3 lire/kg; A è il valore corrente dell'accisa, pari a 28,4 lire/kg. (*)

P_{BTZ} ed P_{STZ} sono quotazioni medie ricavate da *Platt's European Marketscan*. Il prezzo P_{BTZ} è la quotazione BTZ CIF NWE ARA CARGOES espressa in US\$/t ed il prezzo P_{STZ} è la quotazione STZ CIF NY (NO.6 0.3% S LP CARGOES) espressa in US\$/barile. C_{STZ} è il fattore di conversione da barili a tonnellate di STZ CIF NY, corrispondente alla densità media di riferimento riportata su *Platt's European Marketscan*.

Indice gas naturale

La formula per il calcolo dell'indice $P_{gas\ naturale}$ è la seguente:

$$P_{gas\ naturale} = (0,5 \times P_{BTZ} + 0,5 \times P_{GREGGI}) \times E/(9,8 \times 1.000) + T_{gas\ naturale}/8,25,$$

dove 9,8 è il potere calorifico inferiore assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg ed 8,25 è il potere calorifico inferiore del metano assunto come riferimento per il gas naturale espresso in Mcal/mc; $T_{gas\ naturale}$ è il costo del posizionamento franco centrale per il gas naturale, assunto pari a 54 lire/mc; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in lire/US\$.

P_{BTZ} espresso in US\$/t è lo stesso prezzo utilizzato per il calcolo di P_{oli} . P_{GREGGI} , espresso in US\$/tonnellata metrica, è il prezzo medio di un paniere di quattro greggi importati in Italia, calcolato come segue:

$$P_{GREGGI} = 0,57 \times C_{AL} \times P_{AL} + 0,15 \times C_{IL} \times P_{IL} + 0,18 \times C_{SB} \times P_{SB} + 0,10 \times C_Z \times P_Z$$

dove P_{AL} , P_{IL} , P_{SB} e P_Z sono le quotazioni espresse in US\$/barile (break-even price) pubblicate dal *Platt's World Crude Oil Price*, rispettivamente dei greggi *Arabian Light*, *Iranian Light*, *Saharan Blend* e *Zuetina*. C_{AL} , C_{IL} , C_{SB} e C_Z sono i fattori di conversione, espressi in barile/tonnellata metrica, corrispondenti alle densità nominali dei singoli greggi.

(*) Come modificato dalla delibera 93/97 adottata il 28 agosto 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997).

Delibera 4 luglio 1997, n.74

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELL'ONERE TERMICO PER L'ANNO 1996

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 30 giugno 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione del 4 luglio 1997;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.377, e 23 aprile 1946, n.363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15 settembre 1947, n.896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 agosto 1994, n. 186 che, al capitolo II, comma 2, prevede la verifica a consuntivo dei parametri di determinazione dell'onere termico;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 14, e 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le "funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite all'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 373 al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato";

Considerati i risultati delle verifiche a consuntivo sopracitate relative all'anno 1996,

DELIBERA:

In relazione a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 1995 e del 19 luglio 1996, che hanno introdotto modifiche nella metodologia di determinazione dell'onere termico al fine di tenere conto della specificità di ciascun combustibile utilizzato;

Di determinare l'ammontare dell'onere termico, a consuntivo per l'anno 1996 e a preventivo per l'anno 1997, nel seguente modo:

a) per l'energia prodotta con impiego di metano si assumono i seguenti parametri:

un consumo specifico medio di 0,258 mc/kWh; un prezzo del metano pari a 1,16

delle quotazioni medie del petrolio greggio importato (P.G.I.) rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del metano (8250 kcal/mc) e degli oli combustibili (9800 kcal/kg medie);

b) per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano:

un consumo specifico medio di 0,222 kg/kWh; per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,217 kg/kWh prodotto;

un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,94 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di oli BTZ, STZ non inferiore al 78% della quantità complessiva di combustibili utilizzati;

per valori inferiori al suddetto rapporto di 0,78 la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà a una riduzione del coefficiente del P.G.I., calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,80 e 0,94 per valori rispettivamente pari al 50% e al 78% delle quantità complessive di oli combustibili utilizzate;

c) per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, un consumo specifico medio pari a 0,359 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta da Enel S.p.a. con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,349 kg/kWh prodotto ad eccezione di quella prodotta con il carbone del Sulcis per la quale vale quanto previsto al punto 6 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994.

Delibera 28 agosto 1997, n.92

**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997 N. 70/97**

(Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 1997;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica di sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1997, Serie Generale n. 150 (di seguito deliberazione n. 70/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento ed in diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Visto altresì l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che "Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare..."

DELIBERA:

A decorrere dall' 1 settembre 1997:

a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo aprile - luglio 1997, è fissato pari a 22,440 lire/Mcal;

b) La parte B della tariffa viene ridotta del 2,93%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n.70/97, sono proporzionalmente diminuite con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

c) La componente A1, di cui alla Tabella 3 della deliberazione n. 70/97, viene aumentata, per ogni classe di utenza, di un ammontare corrispondente alla diminuzione della parte B della tariffa; le Tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97.

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art. 33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	17,7	37,4	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	29,4	75,6	105,0	2,1
2) Forniture per usi agricoli	25,5	51,4	76,9	2,0
3) Altri usi	27,3	55,1	82,4	2,2
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	21,1	37,5	58,6	1,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,6	35,7	54,3	1,4
6) Alluminio primario	6,5	5,8	12,3	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,4	8,2	0,2

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A.*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	A1	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	5,2	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	7,5	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	6,6	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	7,3	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	5,6	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	5,4	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,7	2,2	3,6	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,7	1,1	3,0	—
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

Delibera 21 ottobre 1997, n.106

**AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997,
N. 70 E MODIFICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 6.14,
DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE**

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 ottobre 1997;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204 del 2 settembre 1997 (di seguito deliberazione n. 92/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica di sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70/97);

Visto l'articolo 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97;

Ritenuto, al fine di ridurre la variabilità dei contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici dovuta a cause diverse dall'andamento dei prezzi internazionali dei combustibili, altresì opportuno modificare lo stesso articolo 6, comma 6.14, prevedendo che le differenze tra il gettito della parte B della tariffa ed il fabbisogno necessario alla corresponsione dei contributi siano congruagliate con cadenza annuale;

DELIBERA:

Articolo 1 Aggiornamento della tariffa elettrica

A decorrere dall' 1 novembre 1997:

a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugno - settembre 1997, è fissato pari a 23,374 lire/Mcal;

b) La parte B della tariffa viene aumentata del 6,19%; le aliquote relative alla parte

B della tariffa, di cui alla Tabella I allegata alla deliberazione n.92/97, sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

c) La Tabella I di cui alla deliberazione n. 70/97 è sostituita dalla tabella riportata nel seguito, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Articolo 2 Modifica dell'art. 6, comma 6.14, della
deliberazione 26 giugno 1997, n.70/97

Il comma 6.14, articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 20 giugno 1997, n.70/97 è sostituito dal seguente:

"Eventuali differenze tra il gettito della parte B della tariffa relativo all'energia elettrica fornita all'utenza finale dalle imprese distributrici nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo ed i contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici relativi all'energia elettrica prodotta o importata nello stesso periodo, sono portati in aumento o diminuzione di tali contributi. L'aumento o diminuzione è, per ciascuna impresa, proporzionale ai contributi di cui alla lettera a) del comma 6.11, riconosciuti per lo stesso periodo."

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97 (novembre-dicembre 1997)

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art. 33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	18,8	38,5	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	29,4	80,3	109,7	2,1
2) Forniture per usi agricoli	25,5	54,6	80,1	2,0
3) Altri usi	27,3	58,5	85,8	2,2
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	21,1	39,8	60,9	1,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,6	37,9	56,5	1,4
6) Alluminio primario	6,5	6,2	12,7	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,6	8,4	0,2

Delibera 28 ottobre 1997, n.108

**DEFINIZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE ECCEDENZE
DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 22
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9**

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 1997;

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha avviato, con deliberazione 25 settembre 1997, n. 98/97, un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9/91);

Visto l'art. 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 4, n. 6, terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 nel quale si dispone che "...Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel";

Visto l'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nel quale si dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308";

Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione dell'Autorità n. 70/97);

Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni speciali tenute presso l'Autorità in data 9 ottobre 1997 e delle consultazioni con rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge n. 9/91, il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica è basato sul criterio dei costi evitati dal cessionario, e sono riconosciuti altresì prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili o assimilate;

Ritenuto che:

- il rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica, quale era al momento della emanazione della legge n. 9/91, si sia modificato nella direzione di una maggiore disponibilità di potenza;
- risulti più aderente alla attuale situazione del settore la definizione di prezzi di cessione per le eccedenze di energia elettrica senza garanzia di potenza che tengano conto dei valori del costo evitato variabile riconosciuto della produzione di energia elettrica come previsto dalla richiamata deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
- sia necessario un adeguamento graduale dei prezzi di cessione anche nella prospettiva del recepimento della direttiva europea sopra richiamata;

DELIBERA:

Articolo 1 Definizioni

Nel presente provvedimento l'espressione:

- *eccedenze di energia elettrica* designa l'energia elettrica ceduta dai produttori senza la messa a disposizione di una quota di potenza prefissata degli impianti;
- *impianti nuovi* designa gli impianti, di cui al titolo II, comma 1, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché gli impianti già realizzati o quelli in corso di realizzazione alla data dell'entrata in vigore del richiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, e le iniziative e le proposte di cessione previste dall'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, purché in ogni caso le realizzazioni registrino, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori di costruzione non inferiore al 50% ed entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 1999;
- *altri impianti* designa gli impianti che producono eccedenze di energia elettrica non qualificabili come impianti nuovi;
- *ore di punta* designa le ore comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;
- *ore di alto e medio carico* designa le ore comprese tra le 6,30 e le 8,30, tra le 10,30 e le 16,30 e tra le 18,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 6,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;
- *ore piene* designa le ore che comprendono le ore di punta nonché le ore di alto e medio carico;
- *ore vuote* designa le ore comprese tra le 0,00 e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto;

– *periodo estivo* designa il periodo comprendente i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

– *periodo invernale* designa il periodo comprendente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.

Articolo 2 Prezzi di cessione delle eccedenze di
energia elettrica prodotte da impianti nuovi

2.1. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore piene è composto:

a) dalla componente di prezzo, di cui al titolo II, comma 3, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, riconosciuta per i primi otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto;

b) da una componente di prezzo (C) relativa al costo evitato di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, riconosciuta per i primi otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto, determinata applicando la seguente formula:

$$C = h \times Cf \times R$$

dove: h è pari a 0,6 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 1998; h è pari a 0,5 dall'1 gennaio 1999; Cf è il costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse di cui al titolo II, comma 2, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni; R è il coefficiente di regolarità.

Per gli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW, eolici, fotovoltaici, RSU, nonché per gli impianti destinati al teleriscaldamento urbano che utilizzano fonti di energia rinnovabili o assimilate, il coefficiente di regolarità (R) è pari a 1, indipendentemente dalla regolarità di cessione.

Per i rimanenti impianti di cui alla Tabella 1 del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni il valore del coefficiente di regolarità di cessione su base annua (R) delle eccedenze di energia elettrica è espresso dalla formula:

$$R = 1 - K * [(\sum S' + S'') / Ep]$$

dove: K è pari a 0,550;

$\sum S'$ rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia elettrica ceduta nelle ore di punta di ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

$\sum S''$ rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia elettrica ceduta nelle ore di alto e medio carico di ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

Ep rappresenta il valore della cessione di eccedenze di energia elettrica su base annua nelle ore piene;

c) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari al

costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), come definito dal comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

2.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore vuote è pari:

- dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per tutto l'anno 1998, al costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), come definito dal comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
- dall'1 gennaio 1999 al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa (PB), come definito dal comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

Articolo 3 Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti

3.1. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti nelle ore piene è composto:

a) da una componente di prezzo relativa al costo evitato di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; tale componente:

- dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 1998, è pari alla componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera b) applicabile al medesimo periodo;
- a partire dall'1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, è pari alla metà della componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera b) applicabile al medesimo periodo;
- a partire dall'1 gennaio 2000, cessa di essere riconosciuta;

b) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari alla componente di cui al precedente comma 2.1, lettera c).

3.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti nelle ore vuote è pari a quello previsto nel precedente comma 2.2.

Articolo 4 Potenziamento e rifacimento di impianti

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento:

a) gli impianti idroelettrici potenziati sono equiparati agli impianti nuovi, per la quota di energia elettrica ceduta pari al rapporto tra l'aumento della producibilità in ore piene e la producibilità totale nelle stesse ore piene, oppure all'analogo rapporto calcolato nelle sole ore di punta, qualora risulti maggiore, solo nei casi definiti dal titolo II, comma 8, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, quando il potenziamento sia ultimato entro il 30 giugno 1998;

b) gli impianti non idroelettrici potenziati sono equiparati agli impianti nuovi, per la quota di energia elettrica ceduta pari al rapporto tra l'aumento della potenza e la potenza totale solo nei casi previsti dal titolo II, comma 9, del provvedimento CIP

n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, quando il potenziamento sia ultimato entro il 30 giugno 1998;

c) i rifacimenti di cui al titolo II, comma 10, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni sono equiparati agli impianti nuovi, se ultimati entro il 30 giugno 1998.

Articolo 5 Componenti del prezzo di cessione a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico e contributi alle imprese produttrici-distributrici

5.1. Le componenti del prezzo di cessione di cui ai precedenti commi 2.1, lettere a) e c), e 3.1, lettera b), nonché il prezzo di cessione riconosciuto nelle ore vuote sono a carico del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate", di cui al comma 5.2 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97. Le componenti di prezzo di cui ai precedenti commi 2.1, lettera b), e 3.1, lettera a), sono a carico del cessionario.

5.2. All'energia elettrica ceduta come eccedenza ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici viene riconosciuto e posto a carico del "conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate", di cui al comma 5.2 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97:

a) energia prodotta con impianti nuovi

- nelle ore piene un contributo pari alla somma delle componenti di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettere a) e c);
- nelle ore vuote il prezzo di cessione di cui al precedente comma 2.2;

b) energia prodotta con altri impianti

- nelle ore piene un contributo pari alla componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera c);
- nelle ore vuote il prezzo di cessione di cui al precedente comma 2.2.

Articolo 6 Disposizioni finali ed entrata in vigore del provvedimento

6.1. Le componenti dei prezzi di cessione e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al comma 2.1, lettere a) e b) e al comma 3.1, lettera a) non sono soggette ad aggiornamenti.

6.2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.